



**REGOLAMENTO DI GRUPPO
CONCERNENTE LE OPERAZIONI COMPIUTE DA SOGGETTI
RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.19 DEL REGOLAMENTO (UE)
N.596 DEL 16 APRILE 2014 RELATIVO AGLI ABUSI DI
MERCATO

("INTERNAL DEALING")**

Decorrenza: Gennaio 2018

SOMMARIO

PREMESSA

ART. 1 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

**ART. 2 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI
RILEVANTI**

ART. 3 TERMINI E MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

ART. 4 SOGGETTO PREPOSTO

ART. 5 LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI (BLOCKING PERIOD)

ART. 6 RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO RILEVANTE

ART. 7 RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO E COORDINAMENTO DI GRUPPO

ART. 8 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Allegato 1: Soggetti Rilevanti

Allegato 2: Operazioni soggette a obblighi informativi

Allegato 3: Conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni all'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob)

Allegato 4: Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da internal dealers

Allegato 5: Soggetti Preposti

PREMESSA

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione alla disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (c.d. MAR) in materia di **obblighi informativi** da parte dei soggetti rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate in merito al compimento di operazioni su strumenti finanziari dell'emittente e **divieti di operare** in determinati periodi dell'anno (cd. *blocking period*).

Il Regolamento si applica alle Società del Gruppo (le "**Società**") che:

- hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari – azioni e titoli di debito - alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato UE;
- hanno chiesto o autorizzato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF- *Multilateral Trading Facility*);
- hanno autorizzato la negoziazione dei propri strumenti finanziari su un sistema organizzato di negoziazione (OTF – *Organized Trading Facility*);
- partecipano al mercato delle quote di emissioni.

Il Regolamento individua:

- i "**Soggetti Rilevanti**" (c.d. Internal dealer) e le "**Persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti**", definendone gli obblighi di comportamento e di informazione;
- il Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni ("**Soggetto Preposto**");
- la procedura per ottemperare agli adempimenti prescritti.

Il Regolamento costituisce altresì strumento di informazione e sintesi per i Soggetti Rilevanti circa gli obblighi posti dalla normativa europea e nazionale, ferma restando la necessità di una piena e completa conoscenza della normativa vigente, alla quale espressamente si rimanda, avendo presente anche il regime sanzionatorio applicabile.

ART. 1

SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 1.1** I **Soggetti Rilevanti** sono definiti dal MAR (art. 3 co.1 n. 25) come le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione che all'interno di un emittente siano:
- a) un componente effettivo dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o
 - b) un alto dirigente che, pur non essendo componente degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'emittente.
- 1.2** Il Consigliere Delegato/Direttore Generale della Società identifica, anche in via temporanea, i Soggetti Rilevanti di cui al punto 1.1 b), sulla base delle proposte formulate dal Soggetto Preposto.
- 1.3** Sono considerate **Persone strettamente legate** ai Soggetti Rilevanti (art. 3 co.1 n. 26 del MAR):
- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
 - d) una persona giuridica, *trust* o società di persone:
 - i. le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b), o c); o
 - ii. direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b), o c); o
 - iii. costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b), o c); o
 - iv. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b), o c).
- 1.4** I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate vengono iscritti in un apposito Registro tenuto dal Soggetto Preposto, cui è demandata la responsabilità sia degli aggiornamenti sia della sicurezza dei dati.
- 1.5** Il Soggetto Preposto rende nota ad ogni Soggetto Rilevante la propria iscrizione nel Registro nonché gli obblighi di comportamento e informativi conseguenti.
- 1.6** I Soggetti Rilevanti comunicano all'atto della nomina, e confermano annualmente al Soggetto Preposto, i dati identificativi delle Persone strettamente legate e si impegnano a rendere nota tempestivamente ogni modifica di tali informazioni.
- 1.7** I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone strettamente legate gli obblighi informativi previsti dal MAR e conservano copia della notifica. Di tale adempimento danno conferma alla Società.
- 1.8** I Soggetti Rilevanti della Società cui si applica la normativa sono individuati nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

ART. 2

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 2.1** I Soggetti Rilevanti nonché le Persone strettamente legate comunicano, nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 3, tutte le operazioni:
- effettuate **per proprio conto** concernenti:
 - **azioni o titoli di debito** emessi dalla Società per cui sia stata **richiesta** la negoziazione sui **mercati regolamentati** o **MTF** ovvero **autorizzata** la negoziazione sui **mercati**

regolamentati, MTF o OTF¹;

- strumenti derivati o altri strumenti finanziari legati ad un'azione o a uno strumento di debito emesso dalla Società.

All'interno del Gruppo, ove ricorrano le circostanze, tale adempimento riguarda anche altri strumenti emessi dalla Società del Gruppo, ai quali sia applicabile l'art.19 del Regolamento MAR.

- 2.2** Un elenco esemplificativo e non esaustivo delle tipologie di operazioni soggette agli obblighi informativi che fanno capo ai Soggetti Rilevanti è riportato nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
- 2.3** Non devono essere comunicate le operazioni che cumulate non superino durante l'anno i **5.000 euro**, ovvero altra soglia determinata dall'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob). Tuttavia, superata tale soglia in corso d'anno, devono essere notificate tutte le successive operazioni, anche se di importo unitario inferiore alla soglia indicata.
Oggetto di cumulo sono tutte le operazioni, anche se aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi, effettuate dal Soggetto Rilevante e dalle Persone strettamente legate, senza possibilità di operare la compensazione tra operazioni di segno diverso.

ART. 3

TERMINI E MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

- 3.1** Il Soggetto Rilevante e le relative Persone strettamente legate sono responsabili degli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa.
A tal fine posso conferire incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni.
- 3.2** Per i casi in cui **sia stato formalizzato** specifico accordo mediante sottoscrizione della lettera di cui all'Allegato 3 del presente Regolamento, i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate devono effettuare una comunicazione al Soggetto Preposto **tempestivamente e comunque entro il giorno successivo** alla data delle operazioni individuate ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
In tali casi, il Soggetto Preposto provvederà a comunicare tempestivamente e non oltre **tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione** le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante all'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob) e al pubblico in conformità alle procedure prescritte per la diffusione delle informazioni regolamentate.
- 3.3** Nel caso in cui **non sia stato formalizzato** un accordo con la Società, i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate devono effettuare direttamente e a propria cura le comunicazioni all'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob) tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.
La comunicazione dovuta alla Società dovrà essere assicurata dal Soggetto Rilevante entro due giorni lavorativi dalla data dell'operazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Il Soggetto Preposto provvederà conseguentemente a comunicare al pubblico le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante, in conformità alle procedure prescritte per la diffusione delle informazioni regolamentate entro tre giorni lavorativi dalla data dell'effettuazione delle operazioni.

ART. 4

SOGGETTO PREPOSTO

- 4.1** Ciascuna Società individua il "**Soggetto Preposto**" al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti nonché alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate di cui all'art. 1.4.
- 4.2** Ciascun Soggetto Rilevante fornisce per iscritto le informazioni al Soggetto Preposto mediante compilazione del modello allegato al presente Regolamento sub 4.

¹ Gli OTF sono i sistemi organizzati di scambio (Organised Trading Facilities) la cui introduzione è prevista dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).

- 4.3** Ciascuna Società definisce le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute tra i Soggetti Rilevanti e il Soggetto Preposto.
- 4.4** Il Soggetto Preposto in ciascuna Società e le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono riportati in allegato al presente Regolamento (Allegato n. 5).

ART. 5

LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI (BLOCKING PERIOD)

- 5.1** E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni sugli strumenti finanziari indicati all'art. 2 del Regolamento nei 30 giorni di calendario precedenti la pubblicazione dei risultati di periodo dell'emittente (c.d. **blocking period**).
- 5.2** Tale divieto ricomprende tutte le **operazioni per conto proprio o per conto di terzi realizzate in via diretta o indiretta** relative a:
- **azioni o titoli di debito** emessi dalla Società per cui sia stata **richiesta** la negoziazione sui **mercati regolamentati** o **MTF** ovvero **autorizzata** la negoziazione sui **mercati regolamentati, MTF o OTF**;
 - strumenti derivati o altri strumenti finanziari legati ad un'azione o a uno strumento di debito emesso dalla Società.
- All'interno del Gruppo, ove ricorrano le circostanze, tale adempimento riguarda anche altri strumenti emessi dalla Società del Gruppo, ai quali sia applicabile l'art.19 del Regolamento MAR.
- 5.3** Il divieto di cui all'art. 5.1 non si estende alle operazioni delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, fermi restando il divieto di utilizzare le informazioni privilegiate e l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2.
- 5.4** Fatte salve le ulteriori restrizioni previste per i casi di possesso effettivo di informazioni privilegiate, eventuali **deroghe** al divieto di cui all'art. 5.1 potranno essere concesse al ricorrere dei casi e delle condizioni e procedure, previste dalle Regole sulle operazioni personali adottate dalla Società, in conformità all'art.19 del Regolamento MAR.
- 5.5** In presenza delle circostanze di cui all'art. 5.4, il Soggetto Rilevante deve formulare specifica richiesta scritta alla Società. Tale richiesta deve contenere una descrizione dell'operazione necessaria e una spiegazione dei motivi che rendono imprescindibile la negoziazione degli strumenti.
- 5.6** Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento da parte dei Soggetti Rilevanti in altri periodi dell'anno delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 6

RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RILEVANTE

È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. L'eventuale accordo con la Società di cui all'art. 3.2 non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti.

A tal fine si richiamano le sanzioni previste dall'art. 193 del Testo unico della finanza.

ART. 7

RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO E COORDINAMENTO DI GRUPPO

- 7.1** Ciascuna Società è tenuta a recepire il presente Regolamento, adottando le misure attuative necessarie con riferimento ai propri Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate.
- 7.2** Intesa Sanpaolo valuta l'opportunità di accentrare presso di sé gli adempimenti derivanti dal presente Regolamento per una Società del Gruppo. In tal caso, la decisione di avvalersi dell'accentramento deve essere formalizzata nel quadro di un **accordo di servizio infragruppo**, in conformità alle direttive della Capogruppo e previa delibera dei competenti organi aziendali.
- 7.3** In attuazione di ciascun accordo di servizio, le Società che delegano la società Intesa Sanpaolo agli adempimenti relativi alle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate sono tenute a:
- a. rilasciare delega a Intesa Sanpaolo;
 - b. individuare un proprio Referente Internal dealing nel Responsabile di una Funzione di Governance della Società stessa, che provveda a canalizzare le segnalazioni necessarie all'adempimento degli obblighi informativi da parte delle Unità delegate preposte, conformemente alle linee di indirizzo di queste ultime.
- 7.4** Con riferimento alle **Società estere** emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in uno Stato membro dell'Unione europea, le presenti Regole trovano piena applicazione in coordinamento con la normativa del medesimo Stato.

ART. 8

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Consigliere delegato e CEO potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione a modifiche normative e/o regolamentari o chiarimenti della competente Autorità di Vigilanza.

ALLEGATO 1

SOGGETTI RILEVANTI DI INTESA SANPAOLO

Ai fini del presente Regolamento, i “**Soggetti Rilevanti**” di Intesa Sanpaolo S.p.A, tenuti agli obblighi di notifica sono:

- i Componenti del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- i Chief Officer, Responsabili di Aree di Governo o di Controllo;
- i Responsabili delle Divisioni e della Capital Light Bank;
- il Responsabile della Direzione Amministrazione e Fiscale e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

ALLEGATO 2

OPERAZIONI SOGGETTE A OBBLIGHI INFORMATIVI

Ai fini dell'art. 2 del Regolamento le operazioni che devono essere notificate comprendono, a titolo esemplificativo le seguenti:

- art. 19.7, Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR):
 - a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
 - b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
 - c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

- art. 10 Regolamento Delegato UE 2016/522:
 - a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
 - f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
 - g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
 - i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
 - k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 - l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Allegato 3

Spettabile
Società S.p.A.

Conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni all'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob)

Io sottoscritto, codice fiscale, nato a, il, residente in, Via/Piazza

- nel prendere atto di essere incluso - ai sensi degli art 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 - nel Registro dei Soggetti Rilevanti della Società nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa in materia di *internal dealing*, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto azioni o titoli di debito emessi dalla Società per cui sia stata richiesta la negoziazione su mercati regolamentati o MTF ovvero autorizzata la negoziazione su mercati regolamentati, MTF e OTF, ovvero altri strumenti finanziari o strumenti derivati ad essi collegati;

- presa visione del Regolamento adottato in materia dalla Società nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti;

- tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone strettamente legate le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob)

conferisco incarico alla Società

affinché quest'ultima provveda, per mio conto e per le Persone a me strettamente legate, e sulla base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità le comunicazioni contemplate dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Al riguardo prendo atto che per consentire alla Società di effettuare per mio conto e per le Persone a me strettamente legate le comunicazioni sopra individuate, dovrò comunicare le operazioni effettuate, rilevanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità previste dalla disciplina in oggetto, tempestivamente e non oltre il giorno successivo alla data dell'operazione.

(Data e Luogo)

(Firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A. esclusivamente in ottemperanza alle disposizioni della normativa di riferimento, anche mediante procedure informatiche, e saranno oggetto di comunicazione al mercato nelle ipotesi e con le modalità previste dall'ordinamento italiano. Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 – 10121. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Al fine di esercitare il diritto di accesso e, più in generale, i diritti che competono ai sensi del predetto art. 7 ci si potrà rivolgere alla Direzione Centrale Affari e Consulenza Societaria.

ALLEGATO 4

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del</i>

		<p>regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzi</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzi	Volume/i			<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
Prezzi	Volume/i						
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> — Volume aggregato — Prezzo 	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>					
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>					
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per</p>					

		<p><i>quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
--	--	---

ALLEGATO 5

SOGGETTI PREPOSTI

Il “**Soggetto Preposto**” di **Intesa Sanpaolo** è il Responsabile del Servizio Adempimenti Societari, Rapporti con gli Azionisti e Processi Autorizzativi, nell’ambito della Direzione Centrale Affari e Consulenza Societaria. Le comunicazioni delle operazioni soggette agli obblighi informativi devono essere inviate al predetto Servizio utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: *internal.dealing@intesasanpaolo.com*. Qualora non fosse possibile utilizzare tale mezzo, le comunicazioni potranno essere trasmesse a mezzo telefax, ai numeri 0115552322 – 6282.

Il Soggetto Rilevante dà un preavviso telefonico dell’invio della comunicazione ai seguenti numeri: 0115552762 – 8213 – 6093 e il Soggetto preposto fornisce riscontro, tramite e-mail o telefax, del ricevimento della comunicazione stessa.